CAMERA DEI DEPUTATI N. 2264

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHETTINO

—

Norme per la semplificazione delle procedure di recupero delle attività produttive in crisi e per la valorizzazione dei finanziamenti erogati dallo Stato

Presentata il 22 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione delle aziende sorte con i contributi dello Stato per effetto di leggi speciali, quali la legge n. 219 del 1981, articolo 32, e la legge n. 49 del 1985, è tale da richiedere un oculato intervento dello Stato per non disperdere con gli interventi realizzati le possibilità occupazionali che le stesse possono ancora offrire.

Ci riferiamo, in particolare, alle aziende che sono già oggetto di procedure concorsuali e di revoche dei contributi concessi.

È noto che, con l'apertura della procedura fallimentare, il tribunale subentra nel possesso degli stabilimenti e non rende più possibile alcuna azione di recupero dell'attività produttiva, in quanto fa profilare l'unica prospettiva della vendita, magari frazionata, del patrimonio aziendale.

Poiché il valore che l'azienda ha nel suo complesso è di molto superiore alla somma dei valori dei singoli beni, essendo l'azienda un complesso di beni organizzati al servizio dell'impresa, nell'interesse generale dei creditori e dei dipendenti, occorre adoperarsi affinché si eviti lo smembramento dell'azienda e si consenta allo Stato di snellire le procedure burocratiche, anche con provvedimenti in sanatoria, per favorire la ripresa della produzione e dell'occupazione.

La presente proposta di legge prende in considerazione le difficoltà applicative della legge n. 49 del 1985, introduce provvedimenti finalizzati a snellire le procedure di salvataggio delle aziende in crisi e a fornire strumenti atti a superare gli ostacoli burocratici che attualmente si op-

pongono alla soluzione rapida dei numerosi problemi di contenzioso che stanno affogando letteralmente l'economia generale dell'area del cratere del sisma del 1980.

La presente proposta di legge si inserisce quindi all'interno delle considerazioni che possono essere fatte sulle cause che hanno provocato l'attuale stato di crisi delle aziende suddette e parte dalla considerazione che la legge n. 49 del 1985:

con l'articolo 1, istituisce, presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro (BNL), un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

con il medesimo articolo 1 stabilisce la determinazione del fondo ed i requisiti di accesso allo stesso;

con l'articolo 2 stabilisce le modalità di alimentazione del fondo;

con l'articolo 3 quantifica i finanziamenti accordabili;

con l'articolo 7 assegna alla sezione speciale per il credito alla cooperazione l'onere di stabilire i criteri di finanziamento, di accertare i requisiti di ammissibilità ai benefici, di perfezionare e curare le operazioni amministrative dei finanziamenti erogati;

con l'articolo 9 prevede agevolazioni tributarie per le imprese;

con gli articoli 10 e 11 modifica gli articoli 3 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1421 del 1947;

con l'articolo 13 disciplina le ritenute sugli interessi, sui premi e sui frutti delle obbligazioni;

con l'articolo 14 stabilisce che possono essere ammessi ai benefici previsti dal titolo II (Istituzione e funzionamento del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali) le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che siano costituite da dipendenti di imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa e per riduzione di personale.

La presente proposta di legge, nel quadro generale dianzi delineato, unitamente a suggerimenti atti ad eliminare gli ostacoli che ancora non consentono il decollo della economia previsto dalla legge n. 219, del 1981, affida al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il diritto a subentrare nella gestione dello stabilimento che è stato sottoposto a procedura concorsuale, per almeno due anni dalla data della sentenza di apertura della procedura medesima, al fine di favorire il rilancio dell'attività, la formazione e lo sviluppo della cooperazione.

Se ci si sofferma sul beneficio che può generarsi dall'affidamento della gestione delle attività produttive a cooperative costituite dai dipendenti delle imprese, si ricava, con immediatezza, l'enorme valore sociale della proposta e la possibilità di portare a soluzione il conflitto che si verifica tra la cooperativa medesima ed il tribunale gestore del fallimento. Quest'ultimo detiene, infatti, il possesso degli stabilimenti e nessuna norma specifica consente allo Stato, tramite il Ministero competente, di subentrare nel possesso dello stesso per favorire il passaggio della gestione e salvare, così, in tempi rapidi, l'attività produttiva.

I meccanismi agevolativi del trasferimento del possesso degli stabilimenti a società cooperative o non cooperative, costituite ai sensi della legge n. 49 del 1985, nella presente proposta di legge sono individuati nei contratti di comodato e di affitto (entrambi a riscatto), oltre che di vendita.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha diritto a subentrare nel possesso e nella gestione degli stabilimenti sorti per effetto di finanziamenti statali, per almeno due anni dalla data della sentenza di apertura della procedura fallimentare, al fine di favorire il rilancio dell'attività, la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 2.

1. Le imprese beneficiarie dei contributi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato, se dimostrano di aver conseguito almeno il 60 per cento della produzione ed il 60 per cento dell'occupazione previste a regime.

2. Il beneficio indicato nel comma 1 può essere concesso anche alle imprese che abbiano realizzato le medesime condizioni previste nel citato comma per produzioni ritenute dall'amministrazione equivalenti a quelle previste dal relativo disciplinare.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a titolo di sanatoria, è autorizzato, con propria valutazione discrezionale, a sospendere l'efficacia dei decreti di revoca dei contributi concessi alle imprese, a condizione che i relativi concessionari dimostrino di essere in grado di mantenere, per almeno tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i livelli produttivi ed occupazionali indicati nel comma 1.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire la proprietà dei suoli su cui sorgono gli stabilimenti finanziati dallo Stato, anche in presenza di livelli di produzione e di occupazione non inferiori al 25 per cento, a condizione che l'impresa reintegri la fidejussione in misura tale da garantire almeno il 50 per cento del contributo concesso.

5. La fidejussione di cui al comma 4 è svincolata al conseguimento di livelli di produzione e di occupazione pari o superiori al 50 per cento ed è escussa, previa revoca del contributo, ove i livelli stessi non siano raggiunti nei tre anni successivi all'assegnazione della proprietà del terreno di cui al comma 1.

ART. 3.

1. Il presidente del tribunale competente per territorio, su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato connessa alle esigenze di recupero in via amministrativa dei beni finanziati dallo Stato, dispone l'immediata redazione di uno stato di consistenza e l'inventario dei beni mobili ed immobili dei lotti, comprese accessioni e pertinenze, che siano rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata, con le procedure previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2. L'accesso ai beni per le finalità di cui al comma 1 deve essere disposto previo avviso al concessionario, che ha facoltà di essere presente alle operazioni di valutazione.

3. Il presidente del tribunale competente per territorio dispone, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la custodia dei beni mobili di cui al comma 1 ed entro dieci giorni dal termine delle operazioni di valutazione, l'eventuale restituzione dei beni agli aventi diritto.

4. Le spese del procedimento di cui al comma 3 del presente articolo sono a

carico dell'apposita sezione del Fondo di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1995, n. 32.

5. Il prefetto, al fine di accelerare le procedure di ripristino delle attività produttive, può autorizzare l'immissione parziale o totale nel lotto del nuovo assegnatario o di un incaricato dall'amministrazione.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante la disciplina per la riassegnazione e la riutilizzazione dei lotti e dei contributi.

ART. 4.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può utilizzare, in posizione di comando e per un massimo di quaranta unità, il personale della pubblica amministrazione che abbia provata esperienza tecnica, per le attività istruttorie connesse alle attribuzioni di cui alle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219.

2. La spesa, nel limite massimo di lire due miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per i comandi di cui al comma 1 del presente articolo, è posta a carico del Fondo previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.